

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II

CHIARIMENTI 2

Gara 3869 – Servizio polifunzionale, per la durata di anni 4, di custodia, guardiana, reception, posta interna ed altre mansioni accessorie da svolgere presso i varchi, gli edifici e l’anello viario dell’A.O.U. Federico II (lotto 1) e del Servizio antincendio e safety da svolgere presso gli edifici e le aree interne ed esterne dell’A.O.U. Federico II (lotto 2).

CIG lotto 1: 7721974687

CIG lotto 2: 7722008297

Si informa che Società hanno chiesto i seguenti chiarimenti:

Quesito 12) ... (OMISSIS) ... Si chiede conferma che l’importo su cui attuare i ribassi in fase di offerta economica sia quello indicato all’art. 3 del Disciplinare di Gara.

In particolare si chiede conferma che il ribasso andrà attuato sull’importo complessivo quadriennale di € 14.044.800,00 (per il lotto 1) e di € 8.418.009,60 (per il lotto 2), in quanto non comprensivi degli oneri della sicurezza da interferenza (non soggetti a ribasso) indicati a parte per ciascun lotto dalla Stazione Appaltante nel medesimo articolo.

In merito ai requisiti richiesti di cui all’art.7 del Disciplinare di Gara, si chiede se le attività di “servizi integrati di gestione agli edifici” (codice ATECO 81.1), comprensivi tra gli altri dei servizi di portineria e sorveglianza, di reception e altri servizi di assistenza sono “attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara” (ex art. 7.1 Disciplinare) e, come tali, coerenti con le attività richieste in entrambi i lotti.

E nello specifico si chiede conferma se l’iscrizione alla CCIAA per le attività di custodia, guardiana, sicurezza, vigilanza non armata, reception consenta quale servizio coerente la partecipazione anche al lotto 2.

Per quanto riguarda i requisiti di capacità tecnica e professionale, di cui al punto 7.3 del Disciplinare di Gara, è richiesta la esecuzione negli ultimi tre anni di “servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto di importo minimo pari a € 7.022.400,00 IVA esclusa per il lotto 1 e € 4.029.004,80 IVA esclusa per il lotto 2”.

Si chiede conferma che:

- possa essere considerato analogo (non essendo stato richiesto un servizio identico) il fatturato maturato per il lotto 1 (lotto di importo maggiore) e che questo sia utilizzabile anche per il lotto 2, quale servizio analogo.
- il possesso del requisito per la partecipazione al lotto 1 sia assorbente rispetto a quanto previsto per il lotto 2 e se nella nozione di servizio analogo di custodia e guardiana rientrino le attività antincendio e safety e viceversa.

Risposta: L’art.3 per ciascun lotto indica chiaramente sia l’importo a base di gara per l’intera durata quadriennale sia l’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze non soggetto a ribasso.

La stazione Appaltante conferma che le attività indicate in domanda sono coerenti alle attività richieste per il lotto 2 (si rimanda nel dettaglio alla risposta del quesito 1).

L’aver indicato “servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto” (una nozione più ampia di servizi identici) è coerente con il principio di libera concorrenza e con i limiti di ragionevolezza, logicità e proporzionalità perseguiti nella presente procedura. Pertanto si conferma che il requisito richiesto per il lotto di maggiore importo (lotto 1) è adeguato e coerente alla comprova della capacità tecnica e professionale richiesta per il lotto 2;

Quesito 13) ... (OMISSIS) ...:

- rileva la **illegittima previsione**, tra i requisiti generali, finanche “*a pena di esclusione*”, dell'iscrizione degli operatori economici nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*). **Nel caso di specie alcuna iscrizione può essere richiesta stante l'assenza della previsione, nella citata white list, della specifica categoria di appalto;...(OMISSIS)...**
- il disciplinare d'appalto nel comparto “ CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA” punto 18.1.3 “Possesso delle certificazioni di qualità, sicurezza, ambiente, responsabilità sociale max 4 punti così distribuiti. . “, annovera espressamente quale certificazione richiesta a cui attribuisce un punteggio pari ad “1 punto” la “UNI EN ISO 50001:2011”...(OMISSIS)...
- la stazione appaltante è addivenuta ad una modifica sostanziale del bando di gara nella sezione II.1.6, una predisposizione questa, che, però, non ha tenuto conto del necessario iter procedurale dettato dalla vigente normativa in materia di modifiche ai predisposti atti di gara; infatti, ogni rettifica riguardante il contenuto di un bando di gara, è priva di efficacia nei confronti delle imprese concorrenti, ove non sia portata a conoscenza delle stesse nelle medesime forme attraverso le quali è stata data pubblicità al bando. (Consiglio di Stato con la sentenza n. 4916 del 23 novembre 2016)...(OMISSIS)...

Risposta:

- vedasi risposta quesito 4;
- la scelta di valutare le certificazioni ISO, quali indici di una migliore qualità del servizio, è espressione dei poteri tecnico-discrezionali, che possono essere sindacati in sede giurisdizionale solo allorché le relative valutazioni siano macroscopicamente illogiche, irragionevoli o irrazionali ed i criteri non siano trasparenti ed intellegibili, non consentendo ai concorrenti di calibrare la propria offerta. Nel caso di specie, i punteggi assegnati si appalesano coerenti con la peculiarità del servizio e con la particolare attenzione rivolta dalla stazione appaltante all'aspetto qualitativo della prestazione, tenuto conto, peraltro, della circostanza che il punteggio attribuibile per il possesso della suddetta certificazione (1 solo punto) rispetto al punteggio totale dell'offerta tecnica, non è in grado di influenzare in maniera decisiva l'esito di una gara.
- Come da avviso pubblicato all'UPUCE in data 02.01.2019 al n. 2019/S 001-001169 gli operatori economici potranno presentare offerta per tutti i lotti.

Quesito 14) ...(OMISSIS)... all'**art. 7.3 del Disciplinare** ...(OMISSIS)... Chiediamo se per servizi analoghi siano da intendersi: **SERVIZI ANTINCENDIO SVOLTI ESCLUSIVAMENTE IN AMBITO OSPEDALIERO RITENENDO ESCLUSI SERVIZI DIVERSI DAI SERVIZI ANTINCENDIO, QUALI QUELLI DI MANUTENZIONE IMPIANTI, DI VIGILANZA O DI PORTIERATO** ...(OMISSIS)... Si chiede inoltre di voler esplicitare che l'affidamento di che trattasi è sottoposto alle previsioni di cui all'art. 30 comma 4 del D.lgs. 50/2016 e che pertanto, al personale da impegnarsi nell'appalto de quo possono essere applicati il CCNL “Sorveglianza Antincendio” ovvero il CCNL “Guardia dei Fuochi”, unici due CCNL di categoria effettivamente pertinenti rispetto alla prestazioni oggetti di appalto ...(OMISSIS)... **Si richiede pertanto di chiarire di confermare che i servizi analoghi ammessi siano esclusivamente servizi antincendio evolti presso strutture ospedaliere.**

Risposta:

Per quanto riguarda il Servizio antincendio e safety da svolgere presso gli edifici e le aree interne ed esterne dell'A.O.U. Federico II (lotto 2), si precisa che il servizio in parola ha ad oggetto lo svolgimento di attività di sorveglianza antincendio, che sono comprese tra il presidio fisico, all'interno del centro gestione delle emergenze dei PP.OO., al fine di gestire le comunicazioni all'interno del presidio ospedaliero e verso l'esterno, ovvero, laddove il centro di gestione delle emergenze non c'è, dallo svolgimento di controlli preventivi e interventi in caso di incendio, anche in supporto agli addetti di compartimento.

In coerenza con la normativa vigente e la giurisprudenza formatasi al riguardo, si precisa che per “servizi analoghi” a quelli oggetto dell'appalto sono da intendersi i servizi svolti esclusivamente in ambito ospedaliero, nei quali non possono rientrare assolutamente i servizi diversi quali i servizi di manutenzione impianti, di vigilanza o di portierato.

Quesito 15) ...(OMISSIS)... l'indetta procedura risulta, all'evidenza, inificiata *ab origine*, stante la predisposizione di richieste di requisiti di partecipazione esorbitanti ed illegittimi, in totale distonia con i principi di **ragionevolezza** e **proporzionalità** e massima partecipazione che ispirano l'agire amministrativo nonché con le norme vigenti in *subiecta materia*; di guisa, il

disciplinare *de quo*, specificatamente nel comparto “CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA” punto 18.1.3 “Possesso delle certificazioni di qualità, sicurezza, ambiente, responsabilità sociale max 4 punti così distribuiti.”, annovera espressamente quale certificazione richiesta a cui attribuisce un punteggio pari ad “1 punto” la “UNI EN ISO 5001:2011”; la predetta certificazione “UNI EN ISO 5001:2011” attiene specificatamente “*sistema di gestione energia*”, con obiettivo di consentire che un’organizzazione persegua, con approccio sistematico, il miglioramento continuo della propria prestazione energetica comprendendo in questa l’efficienza energetica nonché il consumo e l’uso dell’energia ...*(OMISSIS)*...

Risposta: vedasi risposta 2° capoverso quesito 13.

Quesito 16) ...*(OMISSIS)*... Si legge al punto 18.1.3 del disciplinare di gara ... *(OMISSIS)*...che verranno attribuiti 4 punti alle imprese in possesso delle certificazioni ivi indicate. Nello specifico si chiede di voler chiarire se al punto inerente la certificazione 50001:2011 Codesta Spettabile S.A. intenda riferirsi invece al possesso di certificazione 9001:2015.

Risposta: vedasi risposta 2° capoverso quesito 13.

Quesito 17) ...*(OMISSIS)*... nella valutazione offerta tecnica punto 18.1.3 Possesso delle certificazioni di qualità sicurezza, ambiente responsabilità sociale max 4 punti così suddivisi: 1 punto per la UNI EN ISO 5001:2001 la cui certificazione non è attinente allo specifico oggetto dell’appalto de quo, ma attiene specificatamente a servizi che prevedono la gestione energetica finalizzata al miglioramento in termini di efficienza energetica e cioè consumo e uso...*(OMISSIS)*...
ISTANZA affinché codesta Amministrazione eserciti i propri poteri di autotutela, MODIFICANDO quanto richiesto quale sub criterio di valutazione per le ragioni di cui in narrativa ...*(OMISSIS)*...

Risposta: vedasi risposta 2° capoverso quesito 13.

Napoli, 19.02.2019.

F.to Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Salvatore Buonavolontà

F.to Il Direttore Generale
Dott. Vincenzo Viggiani